

<b>ALLEGATO A-30</b> <b>Dichiarazione asseverativa di conformità</b> (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4) <b>alle norme in materia di</b> <b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.</b> <i>(Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del territorio regionale)</i>	<b>Si usa per:</b> <i>Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ubicati nelle aree di pericolosità idraulica (Hi) e da frana (Hg) di classe 2, 3 e 4 secondo il vigente PAI, il PSFF o altre aree perimetrate a pericolo idraulico o da frana. Nei casi in cui lo studio di compatibilità idraulica o geologico-geotecnica è facoltativo (vedasi ultima colonna dei quadri 4.1 e 4.2), la verifica circa la necessità di tale documento va effettuata preliminarmente.</i> <i>N.B: Si tratta di un adempimento autonomo e non connesso con quello relativo al vincolo idrogeologico e forestale di cui al modello A23.</i>
	<b>[Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:</b> <i>Nei casi in cui non è necessario alcuno studio di compatibilità idraulica o geologico-geotecnica (vedasi ultima colonna dei quadri 4.1 e 4.2), ovvero nei casi ricadenti nella competenza comunale (vedasi quadro 5.2)</i> Verifica compatibilità PAI – Comune <i>Nei casi in cui è necessario lo studio di compatibilità idraulica o geologico-geotecnica (vedasi ultima colonna dei quadri 4.1 e 4.2, nei casi ricadenti nella competenza regionale (vedasi quadro 5.2)</i> Verifica compatibilità PAI - Autorità di Bacino Idrografico
<b>Tipologia di procedimento applicabile:</b> Interventi che necessitano dell'approvazione dello studio di compatibilità: <i>Conferenza di servizi</i> Altri interventi: <i>Autocertificazione a 0 giorni</i>	

## 1. Dati generali dell'intervento

*Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo*

## 2. Dati del tecnico incaricato

*Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome*  
➔ *Indicare di seguito in quale modello è presente l'anagrafica completa:*

### IL SOTTOSCRITTO

Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)	Isritto all'albo della Provincia di	N° iscrizione
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Data di nascita	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società		
Studio: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail	
<i>Consapevole di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n° 24/2016 in ordine alle verifiche ed agli adempimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, della sanzione penale prevista dall'art. 19, comma 6 della Legge n° 241/90 e s.m.i., nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione all'intervento di cui alla pratica sotto specificata</i>		
<b>Indicare obbligatoriamente</b>	Oggetto dell'intervento:	
	Ubicazione dell'intervento:	
<b>DICHIARA</b>		
Quanto contenuto nei seguenti quadri:		

### 3. Individuazione della classe di pericolosità

*Il sottoscritto dichiara che per l'intervento proposto sussiste l'inclusione nelle aree di pericolosità idraulica o geomorfologica, come individuate dal vigente PAI, sotto specificate:*

#### 3.1 – Aree di pericolosità idraulica (Hi)

<input type="checkbox"/>	Hi2	Area di pericolosità idraulica media	Art. 29 NTA del vigente PAI
<input type="checkbox"/>	Hi3	Area di pericolosità idraulica elevata	Art. 28 NTA del vigente PAI
<input type="checkbox"/>	Hi4	Area di pericolosità idraulica molto elevata	Art. 27 NTA del vigente PAI
<input type="checkbox"/>	Area urbana di pericolosità idraulica individuata dal Comune ai sensi dell'art. 8, comma 5 ter delle NTA del PAI		Indicare classificazione: → Si applica la medesima disciplina della corrispondente area Hi perimetrata dal PAI
<input type="checkbox"/>	Fascia di salvaguardia per tratti di corsi d'acqua per i quali non sia stata ancora determinata l'area di pericolosità idraulica (art. 30 ter delle NTA del PAI)		Indicare classificazione: → Si applica la medesima disciplina della corrispondente area Hi perimetrata dal PAI
<input type="checkbox"/>			→ Sono consentiti i soli interventi ammissibili nelle zone Hi4 ai sensi dell'art. 27 delle NTA

#### 3.2 – Aree di pericolosità da frana (Hg)

<input type="checkbox"/>	Hg2	Area di pericolosità media da frana	Art. 33 NTA del vigente PAI
<input type="checkbox"/>	Hg3	Area di pericolosità elevata da frana	Art. 32 NTA del vigente PAI
<input type="checkbox"/>	Hg4	Area di pericolosità molto elevata da frana	Art. 31 NTA del vigente PAI

### 4. Individuazione della tipologia di intervento ammesso

*Il sottoscritto dichiara che l'intervento proposto è ammissibile secondo le norme di attuazione del vigente PAI, in quanto ricade nelle seguenti fattispecie ammesse:*

#### 4.1 – Aree di pericolosità idraulica (Hi)

	<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità idraulica</b>
<input type="checkbox"/>	le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico	Art. 27, comma 1, lettera a)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d'acqua	Art. 27, comma 1, lettera b)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Sardegna	Art. 27, comma 1, lettera c)	Hi4, Hi3, Hi2	Necessario a discrezione dell'autorità competente
<input type="checkbox"/>	le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia	Art. 27, comma 1, lettera d)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali	Art. 27, comma 1, lettera e)	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione e indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, previa valutazione positiva da parte dell'autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- geotecnica	Art. 27, comma 1, lettera f)	Hi4, Hi3, Hi2	SI

<b>Tipo di intervento</b>		<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità idraulica</b>
<input type="checkbox"/>	la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque	Art. 27, comma 2, lettera a)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale	Art. 27, comma 2, lettera b)	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di manutenzione ordinaria degli edifici e le opere interne che non comportino modifiche della sagome né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee "A", rispecchino le originarie caratteristiche costruttive	Art. 27, comma 2, lettera c)	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici	Art. 27, comma 2, lettera d)	Hi4, Hi3, Hi2	Necessario a discrezione dell'autorità competente
<input type="checkbox"/>	gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani interrati e dei piani terra, purché lo studio di compatibilità idraulica accerti l'idoneità strutturale degli elementi portanti	Art. 27, comma 2, lettera e)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili	Art. 27, comma 2, lettera f)	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili	Art. 27, comma 2, lettera g)	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998	Art. 27, comma 2, lettera h)	Hi4, Hi3, Hi2	Necessario a discrezione dell'autorità competente
<input type="checkbox"/>	la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione	Art. 27, comma 2, lettera i)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde	Art. 27, comma 2, lettera l)	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina	Art. 27, comma 2, lettera m)	Hi4, Hi3, Hi2	NO

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità idraulica</b>
<input type="checkbox"/> Per infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. gli interventi di manutenzione ordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> b. gli interventi di manutenzione straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;</li> <li><input type="checkbox"/> e. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali;</li> <li><input type="checkbox"/> f. la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;</li> <li><input type="checkbox"/> g. le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;</li> <li><input type="checkbox"/> h. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;</li> <li><input type="checkbox"/> i. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;</li> <li><input type="checkbox"/> l. nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto.</li> </ul>	Art. 27, comma 3	Hi4, Hi3, Hi2	<p>Sempre necessario per le lettere e, f, g, h, i, l</p> <p>Per la lettera b), necessario a discrezione dell'autorità competente</p>
<input type="checkbox"/> Impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 27, comma 5	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/> Impianti di trattamento delle acque reflue esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 27, comma 5	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/> Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 27, comma 5	Hi4, Hi3, Hi2	NO

<b>Tipo di intervento</b>		<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità idraulica</b>
<input type="checkbox"/>	Impianti tecnologici fuori terra, esistenti alla data di approvazione del PAI: <input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore; <input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria; <input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22; <input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22	Art. 27, comma 5	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di nuovi ripetitori e tralicci per il trasporto dell'energia elettrica	Art. 27, comma 5	Hi4, Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	Ricerche e prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente	Art. 27, comma 5 bis	Hi4, Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Svolgimento dell'attività delle aziende agricole, zootecniche e selvicolturali e realizzazione di fabbricati ed impianti connessi alla loro conduzione e alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, purchè realizzati al di fuori della fascia di 50 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua e nell'ambito di Comuni che abbiano predisposto il piano comunale di protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico di cui al D.Lgs. n. 1/2018	Art. 27 bis comma 3	Hi4, Hi3, Hi2	SI (Studio di compatibilità e sicurezza idraulica)
<input type="checkbox"/>	demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d'uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l'efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici	Art. 28, comma 3, lettera a)	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	ampliamenti in occasione di adeguamenti con finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell'autorizzazione, escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano collocati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni	Art. 28, comma 3, lettera b)	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le nuove superfici per uso abitativo o per uso economicamente rilevante siano realizzate escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni	Art. 28, comma 3, lettera c)	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l'uso e la funzionalità degli immobili	Art. 28, comma 3, lettera d)	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi	Art. 28, comma 3, lettera e)	Hi3, Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	Le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di superficie utile nelle sole zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ma escluse le aree libere di frangia, e sempre a condizione di essere realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni. <i>Sono vietate la sopraelevazione del piano naturale di campagna e la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati</i>	Art. 28, comma 4	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Nelle zone territoriali di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 destinate ad usi agricoli possono essere realizzati, per una sola volta e con riferimento all'intera superficie del fondo esistente alla data di approvazione del PAI, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola purchè destinati al servizio delle attività agricole o a residenza dei conduttori del fondo, nei limiti delle densità fondiari previste dagli strumenti urbanistici, sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni. <i>Sono vietate la sopraelevazione del piano naturale di campagna e la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati</i>	Art. 28, comma 5	Hi3, Hi2	SI

<b>Tipo di intervento</b>		<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità idraulica</b>
<input type="checkbox"/>	In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali, esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e divenuti non idonei alla conduzione degli stessi fondi	Art. 28, comma 6	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di tutte le tipologie di sottoservizi a rete.	Art. 28, comma 7	Hi3, Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Le nuove costruzioni nei centri edificati	Art. 29, comma 2, lettera a)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	I cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici	Art. 29, comma 2, lettera b)	Hi2	NO
<input type="checkbox"/>	I cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera b., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiori al 30%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica media	Art. 29, comma 2, lettera c)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d'uso immutata in tutte le zone territoriali omogenee	Art. 29, comma 2, lettera d)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	La realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole	Art. 29, comma 2, lettera e)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, F	Art. 29, comma 2, lettera f)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%	Art. 29, comma 2, lettera g)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	La realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale"	Art. 29, comma 2, lettera h)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	L'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande	Art. 29, comma 2, lettera i)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi	Art. 29, comma 2, lettera l)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	Art. 29, comma 2, lettera m)	Hi2	SI
<input type="checkbox"/>	Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità idraulica media, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"	Art. 29, comma 4	Hi2	NO

## 4.2 – Aree di pericolosità da frana (Hg)

<b>Typo di intervento</b>		<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità geologica e geotecnica</b>
<input type="checkbox"/>	le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei versanti, di tutela dei suoli	Art. 31, comma 1, lettera a)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto	Art. 31, comma 1, lettera b)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate	Art. 31, comma 1, lettera c)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di rischio	Art. 31, comma 1, lettera d)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali	Art. 31, comma 1, lettera e)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali	Art. 31, comma 1, lettera f)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito	Art. 31, comma 2, lettera a)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale	Art. 31, comma 2, lettera b)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di manutenzione ordinaria degli edifici	Art. 31, comma 2, lettera c)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici	Art. 31, comma 2, lettera d)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi	Art. 31, comma 2, lettera e)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili	Art. 31, comma 2, lettera f)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili	Art. 31, comma 2, lettera g)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998	Art. 31, comma 2, lettera h)	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso valle gli accessi	Art. 31, comma 2, lettera i)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione	Art. 31, comma 2, lettera l)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde	Art. 31, comma 2, lettera m)	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina	Art. 31, comma 2, lettera n)	Hg4, Hg3, Hg2	NO

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità geologica e geotecnica</b>
<input type="checkbox"/> Per infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. gli interventi di manutenzione ordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> b. gli interventi di manutenzione straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;</li> <li><input type="checkbox"/> e. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;</li> <li><input type="checkbox"/> f. le ristrutturazioni richieste da esigenze di mitigazione dei rischi da frana</li> <li><input type="checkbox"/> g. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;</li> <li><input type="checkbox"/> h. nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto</li> <li><input type="checkbox"/> i. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.</li> </ul>	Art. 31, comma 3	Hg4, Hg3, Hg2	<p>Sempre necessario per le lettere <i>e, f, g, h, i</i></p> <p>Per la lettera C), necessario solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un aumento della capacità di servizio della infrastruttura</p>
<input type="checkbox"/> Impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 31, comma 5	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/> Impianti di trattamento delle acque reflue esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 31, comma 5	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/> Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", esistenti alla data di approvazione del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;</li> <li><input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;</li> <li><input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22;</li> <li><input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22</li> </ul>	Art. 31, comma 5	Hg4, Hg3, Hg2	NO



	<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rif.to NTA PAI</b>	<b>Ammissibile nelle zone</b>	<b>Necessità studio di compatibilità geologica e geotecnica</b>
<input type="checkbox"/>	Bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni, esistenti alla data di approvazione del PAI: <input type="checkbox"/> a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore; <input type="checkbox"/> b. la manutenzione ordinaria o straordinaria; <input type="checkbox"/> c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22; <input type="checkbox"/> d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22	Art. 31, comma 5	Hg4, Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente.	Art. 31, comma 5 bis	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE (crollo/subsidenza indotti da cavità sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche, estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio edilizio, pubblico e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo previo studio dettagliato dell'area da effettuarsi con l'estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico "tipo" approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi nell'area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito dell'approvazione, da parte del Comitato istituzionale su proposta dell'autorità idraulica dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato successivamente, con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio.	Art. 31, comma 8	Hg4, Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d'uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l'efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici	Art. 32, comma 3, lettera a)	Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell'autorizzazione	Art. 32, comma 3, lettera b)	Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l'uso e la funzionalità degli immobili	Art. 32, comma 3, lettera c)	Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie superiore al doppio della superficie coperta dagli edifici serviti e che gli accessi siano orientati verso valle	Art. 32, comma 3, lettera d)	Hg3, Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi	Art. 32, comma 3, lettera e)	Hg3, Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	gli interventi di ristrutturazione edilizia;	Art. 33, comma 2, lettera a)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971	Art. 33, comma 2, lettera b)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere di frangia dei centri edificati, con esclusione delle sole aree situate a monte delle costruzioni esistenti alle quote più alte dei versanti esposti alle frane	Art. 33, comma 2, lettera c)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	I cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici	Art. 33, comma 2, lettera d)	Hg2	Necessario a discrezione dell'autorità competente
<input type="checkbox"/>	I cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera d), con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiori al 20%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse compatibili con le condizioni di pericolosità media da frana	Art. 33, comma 2, lettera e)	Hg2	SI

Tipo di intervento		Rif.to NTA PAI	Ammissibile nelle zone	Necessità studio di compatibilità geologica e geotecnica
<input type="checkbox"/>	in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle aree con vincoli di tutela ambientale e paesistica, i recuperi a fini residenziali, esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e divenuti non idonei alla conduzione degli stessi fondi	Art. 33, comma 2, lettera f)	Hg2	NO
<input type="checkbox"/>	La realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole	Art. 33, comma 2, lettera g)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	L'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande	Art. 33, comma 2, lettera h)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi	Art. 33, comma 2, lettera i)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	Per infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico: <input type="checkbox"/> a. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile e che, ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici; <input type="checkbox"/> b. l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti; <input type="checkbox"/> c. gli interventi di edilizia cimiteriale	Art. 33, comma 2, lettera i)	Hg2	SI
<input type="checkbox"/>	Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità media da frana, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"	Art. 33, comma 6	Hg2	NO

5. Ubicazione dell'intervento	
<b>5.1 – Centro abitato</b>	
<i>Il sottoscritto dichiara che l'intervento proposto è ubicato:</i>	
<input type="checkbox"/>	<p><b>Nel centro edificato, così come individuato dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente</b></p> <p><input type="checkbox"/> ricade all'interno di un lotto intercluso del centro edificato</p> <p><input type="checkbox"/> è situato internamente ad un'area libera di frangia del centro edificato</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (indicare)</p>
<input type="checkbox"/>	<b>Al di fuori del centro edificato, così come individuato dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente</b>
<b>5.2 – Ubicazione e competenza (solo per interventi soggetti all'approvazione dello studio di compatibilità secondo le risultanze del precedente quadro 4)</b>	
<input type="checkbox"/>	<p><b>Interventi ricadenti nel territorio di un singolo comune inerenti al patrimonio edilizio privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali</b></p> <p>→ Approvazione dello studio di compatibilità di competenza comunale</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>Interventi ricadenti nel territorio di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua</b></p> <p>→ Approvazione dello studio di compatibilità di competenza regionale</p>

## 6. Specifiche per interventi in cui lo studio di compatibilità è necessario a discrezione dell'autorità competente

Per gli interventi per i quali lo studio di compatibilità è necessario a discrezione dell'autorità competente	<input type="checkbox"/>	La valutazione sulla necessità dello studio di compatibilità è stata espletata preventivamente, con il seguente esito	<input type="checkbox"/> Studio necessario
			<input type="checkbox"/> Studio non necessario
	<input type="checkbox"/>	Estremi della verifica effettuata: (solo per pratiche che seguono il procedimento in conferenza di servizi per altri motivi) La valutazione sulla necessità dello studio di compatibilità deve essere espletata nell'ambito del presente procedimento	

## 7. Note

--

## 8. Allegati

<input type="checkbox"/>	Studio di compatibilità idraulica (art. 24 NTA del vigente PAI)
<input type="checkbox"/>	Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI)

## 9. Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2
In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L.R. n° 24/2016
<b>ATTESTA</b>
→ La conformità dell'intervento rispetto alle vigenti norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e alle vigenti norme urbanistiche
→ Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
→ Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione.
→ Di aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, all'obbligo di comunicare al committente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

## 10. Data e firma del tecnico incaricato

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma del tecnico incaricato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

**N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE.**

*N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*

### Cronologia degli aggiornamenti del modello: **A30**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
12/05/2018	Adeguamento alle nuove NTA del PAI, approvate con DPGR n. 35 del 27/04/2018. Modificati i quadri 3.1 e 4.1	Sì
03/07/2017	Aggiunto il quadro 6	No
27/04/2017	Modificato il quadro 4.1	No
29/03/2017	Modificato il frontespizio	No
01/03/2017	Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE	No
27/01/2016	Modificato il frontespizio e il quadro 5	No
08/01/2015	Modificato il frontespizio per adeguamento alla L.R. n° 33/2014	No
26/08/2014	Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1	No
29/01/2014	Ripristinata l'intestazione della versione precedente a seguito dell'ordinanza TAR che ha sospeso l'efficacia della Deliberazione G.R. n° 40/9 del 01/10/2013	Sì
17/10/2013	Modificata l'intestazione a seguito del trasferimento di competenze di cui alla Deliberazione G.R. n° 40/9 del 01/10/2013	Sì
09/07/2013	Modificati i riferimenti generali alla pratica al quadro 2	No